

(N. 2995)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla II Commissione permanente (Rapporti con l'estero, compresi gli economici, colonie)
della Camera dei deputati nella seduta del 27 marzo 1953 (V. Stampato N. 3280)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Termine per l'ultimazione delle operazioni
di liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Romagna d'Etiopia ».

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le operazioni di liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Romagna di Etiopia », prevista dall'articolo 1 della legge 9 ottobre 1951, n. 1185, devono essere ultimate entro il 30 giugno 1953.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.